



COMUNE DI ARGENTA
(PROVINCIA DI FERRARA)

Allegato 6– P.I.A.O 2025-2027
PROCEDURA WHISTLEBLOWING

SEZIONE 2 P.I.A.O. Valore pubblico, performance e anticorruzione

Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E PROTEZIONE DEL SEGNALANTE AISENSI DEL D.LGS. N. 24 DEL 2023.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

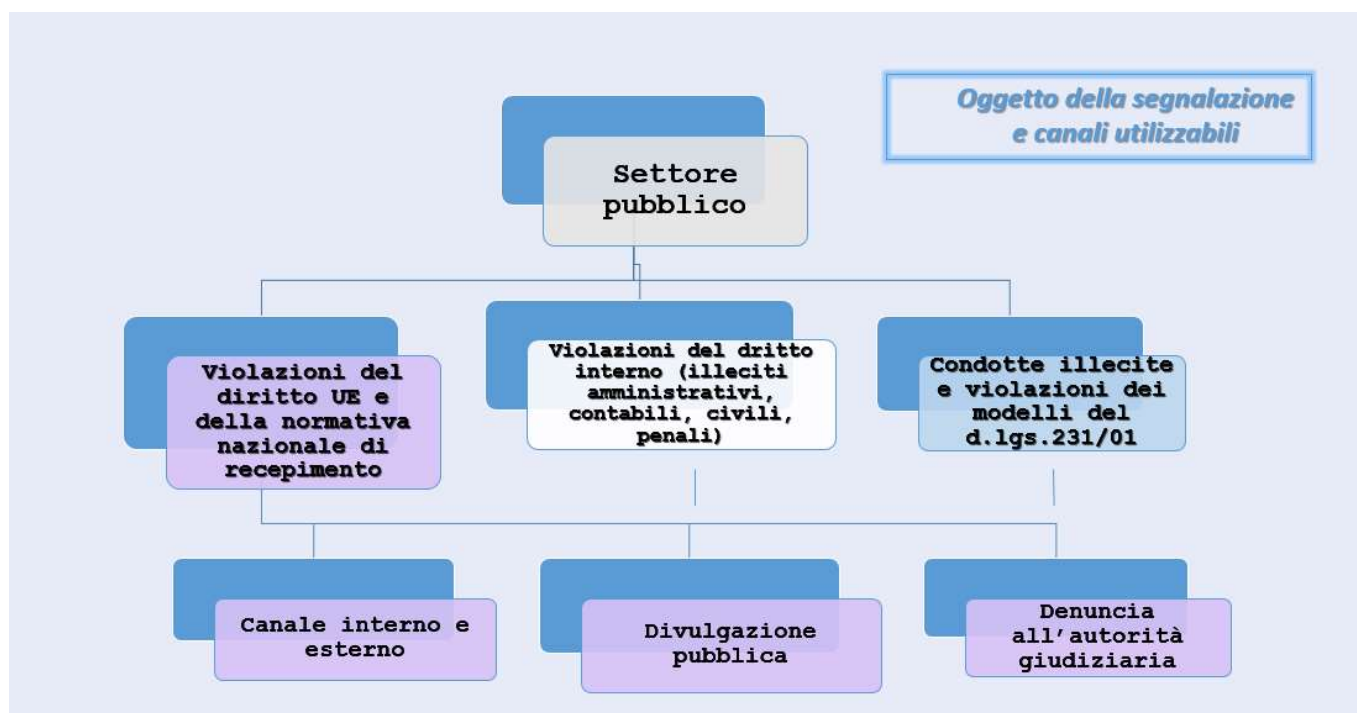
Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, per i soggetti del settore pubblico, hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023.

In precedenza l'istituto era stato introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 54bis del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, rubricato "**Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**", introdotto dalla Legge n. 190/2012 (Legge Anticorruzione) e modificato dalla L. n. 179/2017.

Il d.lgs.24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Il d.lgs 24/2023 introduce nuove e importanti tutele per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti i soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

In particolare prevede che i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, definiscano in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, al fine di attivare al proprio interno appositi canali di segnalazione.



AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

RUOLO E COMPITI DEI SOGGETTI CUI È CONSENTITO L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE

I soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nelle segnalazioni sono il RPCT del Comune di Argenta e i componenti del suo Staff di supporto debitamente e specificamente formato in materia.

I componenti dello Staff del RPCT sono autorizzati al trattamento dei dati personali riportati nelle segnalazioni, quali incaricati dei trattamenti di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

1. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI E SITUAZIONI SOTTOPOSTE A TUTELA

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 24 del 2023, possono effettuare le segnalazioni di cui al presente atto:

- a) i dipendenti dell'ente;
- b) i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso l'ente;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore dell'ente;
- d) i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'ente.

I predetti soggetti possono effettuare le segnalazioni, beneficiando delle tutele previste dal citato decreto, in presenza di una delle seguenti situazioni:

- prima dell'inizio del rapporto giuridico con l'Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- in costanza del suddetto rapporto giuridico;
- successivamente alla conclusione del suddetto rapporto giuridico, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.

2. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e vanno considerate nei procedimenti di vigilanza ordinari; se non circostanziate vanno archiviate.

Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.

Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Ai sensi degli art 1 e 2 del d.lgs. n. 24/2023 sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati ai sensi del precedente punto 1). Le informazioni sulle violazioni possono riguardare

anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici), di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023, che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Le tipologie di violazioni (comportamenti, atti od omissioni nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni) sono quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 24 del 2023, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, si seguito riportate:

Violazioni del diritto nazionale

- Illeciti civili
- Illeciti amministrativi
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001,
- violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001
- Illeciti penali
- Illeciti contabili

Violazioni del diritto dell'UE

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3)
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5)
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6.

La segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione e da informazioni che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie.

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 24 del 2023, la segnalazione non è utilizzabile per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'amministrazione ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate. In tali ipotesi occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

Restano ferme le esclusioni e l'applicazione delle norme previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del citato decreto, nonché l'esclusione dalla disciplina del *whistleblowing* e dalle relative tutele - secondo quanto precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - della segnalazione presentata al superiore gerarchico ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

4. CANALE DI SEGNALEZIONE INTERNA

Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 24 del 2023, presso il Comune di Argenta è attiva una piattaforma informatica crittografata raggiungibile all'indirizzo web del Comune di Argenta <https://comuneargenta.whistleblowing.it/#/>, fornita da Transparency International Italia eWhistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione e che comporta lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 5 del citato decreto, nel rispetto dei termini nello stesso riportati.

In particolare:

- a) rilascio alla persona segnalante di avviso di ricevimento della segnalazione inviata tramite piattaforma informatizzata entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenimento delle interlocuzioni con la persona segnalante e richiesta a quest'ultima di eventuali integrazioni;
- c) Diligente seguito istruttorio alle segnalazioni ricevute, previa valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali di ammissibilità della segnalazione di cui al punto 3;
- d) riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa;
- e) messa a disposizione di informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, nonché sulle diverse conseguenze in caso di segnalazione ordinaria. Le suddette informazioni sono esposte in apposita sezione della intranet e nella sezione del sito istituzionale dedicata alla segnalazione *whistleblowing*.

5. PROCEDURE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni vengono prioritariamente effettuate in forma scritta digitale, attraverso l'utilizzo della piattaforma informatizzata.

Le segnalazioni possono essere inviate anche in forma scritta cartacea, indirizzandole al RPCT dell'ente, attraverso il servizio postale interno all'ente o quello ordinario (in tale ultimo caso preferibilmente tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi della lettera a) del punto 4).

Questa modalità richiede l'adozione di ulteriori accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali. E' infatti necessario che vengano utilizzate tre buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa; la terza contenente le prime due buste e recante all'esterno la dicitura "*riservata personale al RPCT del Comune di Argenta, Piazza Gariabdi, 1 44011 Argenta (FE)*", senza indicare in alcun modo sulla busta i propri dati personali. La segnalazione verrà acquisita al protocollo riservato dell'Amministrazione tramite scansione e registrazione del solo involucro esterno (terza busta). Tale modalità, peraltro, non garantisce lo stesso livello di protezione dei dati trasmessi attraverso la piattaforma informatizzata.

Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 24 del 2023 le segnalazioni possono essere effettuate in forma orale su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT fissato entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

6. MISURE DI PROTEZIONE

Ai segnalanti individuati al punto 1 e ai soggetti indicati al punto 7 si applicano le misure di protezione previste dal d.lgs. n. 24 del 2023 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 4 del decreto;
- b) la segnalazione è stata effettuata secondo le procedure previste dal presente atto.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le misure di protezione sono le seguenti:

1) Riservatezza (articoli 4, 12 e 13 del d.lgs. n. 24 del 2023)

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante - e qualsiasi altra informazione da cui la stessa possa evincersi - non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate al relativo trattamento ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

E' garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa.

La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

2) Divieto di ritorsioni (articoli 17 e 19 del d.lgs. n. 24 del 2023)

I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione - anche solo tentato o minacciato - posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati ai sensi del presente punto nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante.

L'articolo 17, comma 4 del d.lgs. n. 24 del 2023 individua, in modo non esaustivo, talune fattispecie che, qualora siano riconducibili alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto, costituiscono "ritorsioni".

L'articolo 19 del d.lgs. n. 24 del 2023 prevede la possibilità, per i soggetti che beneficiano delle misure di protezione, di comunicare all'ANAC le eventuali ritorsioni che ritengono di avere subito.

3) Misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore iscritti in apposito elenco istituito presso l'ANAC (articolo 18 del d.lgs. n. 24 del 2023).

4) Limitazioni di responsabilità, salvaguardie per rinunce e transazioni, nonché le sanzioni previste rispettivamente, dagli articoli 20, 22 e 21 del d.lgs. n. 24 del 2023.

7. SOGGETTI CUI SONO ESTESE LE MISURE DI PROTEZIONE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del d.lgs. n. 24 del 2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 del medesimo decreto, le misure di protezione di cui al punto 8 si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante, secondo le definizioni richiamate al punto 1:

- gli eventuali facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

8. PERDITA DELLE TUTELE

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 24 del 2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo

o colpa grave, le tutele di cui al punto 8 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni e la documentazione di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 24 del 2023 sono conservate, ai sensi della medesima disposizione, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento (UE) 2016/679.

10. PROCEDURA DI SEGNALEZIONE ESTERNA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 6 del d.lgs. n. 24 del 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna all'ANAC in forma scritta od orale, secondo i canali e gli indirizzi individuati dall'Autorità stessa (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), che assicura le garanzie di riservatezza e protezione indicate nel medesimo decreto.